

SNALS LECCO COMUNICA



www.snals.it

Sede Via Leonardo da Vinci n. 3
tel/fax 0341 363123
23900 LECCO (LC)

email: lombardia.lc@snals.it

SNALS LECCO COMUNICA 31 MAGGIO 2018

SLITTANO DATE PUBBLICAZIONE TRASFERIMENTI 2018/19

Sono state comunicate le nuove date di pubblicazione dei movimenti per la mobilità 2018/19 del personale docente e ATA :

Scuola infanzia 12 giugno (invece di 8 giugno)

Scuola primaria 1 giugno 2018 (invece di 30 maggio)

Secondaria I° grado 27 giugno 2018 (invece di 25 giugno)

Secondaria II° grado 12 luglio 2018 (invece di 10 luglio)

Personale ATA 17 luglio (invece di 16 luglio)

Personale educativo 13 luglio (invece di 10 luglio)

Comunicazione al SIDI: *scuola secondaria di I grado 9 giugno; scuola secondaria di II grado 25 giugno; personale ATA 25 giugno; personale educativo 28 giugno. **Revoca domande:** revoca della domanda di mobilità presentata, inviando richiesta tramite la scuola di servizio non **oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo previsto per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.***

REGOLARITÀ FORMALI NEGLI SCRUTINI FINALI

Molti colleghi alle prime esperienze didattiche ci chiedono un vademecum riguardante la parte tecnica dello svolgimento del Consiglio di classe negli scrutini intermedi e di fine anno. Oltre che alla correttezza della verbalizzazione occorre porre molta attenzione alle procedure da seguire per evitare errori formali che potrebbero invalidare le deliberazioni assunte. Ecco alcune indicazioni:

A) Il Consiglio di classe è un organo perfetto per cui non può mancare alcun componente pena la invalidità delle deliberazioni da assumere.

B) *Il docente assente deve essere sostituito o con un docente dello stesso Consiglio o della stessa scuola e di materia affine con titolo ad insegnare la disciplina del collega assente. Tale sostituzione deve risultare a verbale.*

C) Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato (collaboratore del Dirigente o componente del Consiglio stesso nominati con delega scritta)

D) In genere il Dirigente nomina a presiedere il coordinatore di classe. Tra i componenti deve essere indicato il segretario verbalizzante. Presidente e segretario verbalizzante non possono essere la stessa persona. Se il Dirigente Scolastico presiede le sedute il docente coordinatore può verbalizzare.

E). In caso di deliberazioni da assumere a maggioranza non è ammessa l'astensione: tutti i componenti devono votare compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità.

VERIFICA CONTRIBUTI VERSATI ALL'INPS

Molti lavoratori della scuola, accedendo all'Estratto conto previdenziale dell'INPS, hanno accertato che mancano alcuni contributi. C'è tempo fino al **31 dicembre 2018** per verificare la regolarità dei

SNALS LECCO COMUNICA

contributi pensionistici versati all'INPS dall'Amministrazione scolastica per il servizio a scuola o quello del datore di lavoro privato o autonomamente dal lavoratore per segnalare eventuali discordanze. Ma anche in assenza di recupero della contribuzione dovuta per avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, l'attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza: in tal caso l'onere del trattamento sarà ripartito tra l'Istituto e l'Amministrazione datrice di lavoro. La circolare n. 169 del 15/11/2017 fornisce indicazioni in merito alla prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle gestioni pubbliche.

R.V.P.A. - RICHIESTA VARIAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO

Come abbiamo già scritto nel numero precedente di "Snals Comunica" e a seguito di numerose richieste di chiarimenti in merito a notizie pubblicate da vari quotidiani e siti web torniamo sul problema tentando di chiarire alcuni dubbi.

La circolare n. 94 del 31/05/2017 ha difatti esteso la prescrizione dei contributi quinquennale, come per la generalità dei lavoratori, anche ai dipendenti pubblici. Se si dovessero notare pertanto *da un controllo del proprio estratto contributivo INPS DIPENDENTI PUBBLICI* delle inesattezze dei propri contributi pensionistici (che sono ben diversi da quelli per la carriera economica) è consigliabile che entro il 31/12/18 si segnalino le eventuali inesattezze sulla contribuzione mancante o difformità varie, interrompendo così i termini della prescrizione e anche per non avere sgradite sorprese al momento del pensionamento.

La verifica del proprio estratto conto può essere fatta direttamente dall'interessato, in possesso del codice PIN, attraverso il sito INPS. Dopo aver stampato e verificato l'estratto conto, qualora risultino contributi mancanti o altre difformità, l'interessato può procedere personalmente alla **R.V.P.A.** (richiesta variazione posizione assicurativa). In mancanza del pin dispositivo, o non avendo confidenza con le procedure telematiche, ci si può rivolgere al sindacato. La procedura della R.V.P.A. va fatta solo on-line. Non sono accettate altre tipologie di domande per la richiesta di variazione. Sia l'interessato che il patronato, possono inviare la richiesta di variazione, per segnalare le incongruenze, ma non possono né sono in grado di modificare l'estratto conto INPS. Molte scuole, erroneamente, invitano, il personale a rivolgersi al patronato per ottenere la correzione dell'estratto conto.

Sono le scuole o gli U.S.R. che sono in possesso del fascicolo personale dell'interessato e quindi potenzialmente unici soggetti, oltre all'INPS, ad eseguire la variazione della posizione assicurativa. L'INPS, secondo la variazione richiesta, provvederà, contattando la scuola o l'U.S.R. a richiedere la documentazione relativa ai periodi mancanti, decreti di computo, riscatto, ricongiunzione definiti e non ancora "presenti" nell'estratto contributivo.

Si consiglia che l'interessato, presentata la R.V.P.A., ne dia comunicazione alla scuola allegando la relativa ricevuta e facendosi protocollare l'atto. Con questa procedura la scuola e di conseguenza U.S.R. verranno avvertiti che l'INPS potrà contattarli per una richiesta di documentazione.

Dovrebbe essere quindi l'INPS ad obbligare il datore di lavoro a versare i contributi dovuti per i periodi prestatati dal dipendente statale, periodi che in ogni caso sono utili al calcolo della pensione maturata, senza che il dipendente debba fare nulla.

RESPONSABILE DELLA PRIVACY

Con la nota 0000563 del 22 maggio 2018 il Miur ha inteso fornire alle scuole le prime indicazioni per la nomina del Responsabile della protezione dei dati personali. Ciascun istituto scolastico nella sua autonomia, deve dotarsi di questa nuova figura (che può essere interna o esterna alla scuola). Per ottenere tale qualifica il MIUR provvederà ad inserire per tutto il personale scolastico il corso di formazione on-line della durata di 9 ore. Nella nota si legge che viene richiesto un tipo di personale dotato di autonomia e indipendenza, che operi senza conflitto d'interessi e possieda competenze in materia di trattamento di dati personali.

SNALS LECCO COMUNICA

ATTIVITÀ DURANTE LA SOSPENSIONE DELLE LEZIONI

Come è noto le prestazioni richieste al docente sono di tre tipi: **a) attività obbligatoria d'insegnamento** (25 o 18 ore settimanali), **b) attività obbligatorie funzionali all'insegnamento** (40 ore annue), **c) attività aggiuntive facoltative**. Dato che nei periodi di interruzione delle attività didattiche i docenti non sono impegnati nell'insegnamento, è ovvio che le uniche attività che la scuola può richiedere sono solo quelle funzionali all'insegnamento comprese nel POF di inizio anno ma solo se programmate, come i Consigli di Classe, Collegi docenti, scrutini ed esami da compensare se superano le 40 ore annue. Le attività aggiuntive facoltative (cioè da svolgere su base volontaria) sono quelle previste nel POF o deliberate dal Collegio docenti o in attività di aggiornamento personale che danno diritto ad un compenso orario. Quindi nel periodo estivo al docente non può essere richiesta alcuna presenza a scuola per eseguire dei compiti che arbitrariamente gli venissero assegnati.

ATA PERIODO DI PROVA

Per il personale ATA di ruolo e inquadrato nelle aree A (collaboratore scolastico) il periodo di prova è di 2 mesi, per quello inquadrato negli altri profili (assistente amministrativo, tecnico, infermiere, cuoco, guardarobiere) è di 4 mesi. Ai fini del compimento del periodo di prova si deve tenere conto solo del servizio effettivamente prestato, sospeso in caso di malattia, infortunio e malattia derivante da servizio. Rispetto al vecchio contratto per il quale il periodo di prova poteva essere rinnovato o prorogato alla scadenza, ora l'art. 30 del nuovo contratto lo consente *per una sola volta* con una norma più restrittiva. Inoltre, in caso di recesso del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, non spetta più la monetizzazione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.

RICORSI PER ESAMI O SCRUTINI

Con l'aumentare dei ricorsi di genitori avverso le decisioni dei Consigli di classe negli scrutini ed esami dei figli, l'USR Toscana ha predisposto un vademecum utilizzabile per chiarire il quadro normativo entro il quale si inseriscono i reclami, i ricorsi e le richieste di accesso agli atti. L'accesso agli atti è in fatto d'obbligo da parte delle segreterie anche in modo informale, tuttavia i provvedimenti adottati dagli organi collegiali della scuola e delle commissioni d'esame sulla valutazione degli alunni, sono impugnabili al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione. Non esistendo un organo superiore alle commissioni di esame o ai Consigli di classe, non è possibile il ricorso gerarchico: il Dirigente scolastico, per ogni reclamo o esposto alla scuola effettua una valutazione preliminare sulle motivazioni e valuta se convocare la commissione o il Consiglio di classe esercitando l'esercizio di autotutela. In caso di contenzioso invia quindi tutti gli atti e le deduzioni all'avvocatura dello Stato.

RIENTRO ANTICIPATO DOCENTE ASSENTE

Questo del rientro anticipato da una assenza del titolare anche se non è un fatto di tutti i giorni ha creato però delle incertezze sulle conseguenze di tale atteggiamento. Infatti ci chiediamo: quando il titolare è assente per malattia o per permesso decide di anticipare il rientro in servizio è lecito che il supplente venga licenziato? Oggi diciamo a gran voce: NO. Le norme si rifanno al CCNL/1995 che prevedeva la risoluzione del contratto "*al rientro anticipato del titolare*", che ultimamente non è stato più ripreso dai successivi CCNL, per cui non devono essere più considerate applicabili; tanto è vero che nell'ultimo contratto del 9/2/2018 si è convenuto che "*i contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA devono recare in ogni caso un termine*". Conforta questa tesi anche la decisione del Tribunale di Campobasso che con la sentenza n.277 del 22/9/2014 ha accolto il ricorso di una docente licenziata al rientro del titolare e ha visto riconosciuto il diritto al rispetto del termine di cessazione della supplenza condannando l'amministrazione al pagamento delle somme non percepite e al riconoscimento ai fini del punteggio dell'intero periodo di supplenza.

SNALS LECCO COMUNICA

L'ARAN ha ritenuto opportuno confermare che il titolare rientrante sia collocato a disposizione consentendo al supplente lo svolgimento del lavoro sino allo scadere del termine inizialmente previsto.

AMMISSIONE ESAMI DI LICENZA MEDIA

Il D. Lgs 62/2017 introduce alcune novità relative all'ammissione agli esami di licenza media: **a)** il voto di ammissione come espressione della media aritmetica dei voti attribuiti alle singole materie va in soffitta perché nel giudizio si terrà conto di tutto il percorso scolastico compiuto nelle medie, **b)** il voto del comportamento peserà di meno perché una sua valutazione insufficiente non prevede la non ammissione all'esame (con 5 in condotta vietato bocciare!!), **c)** sul voto di non ammissione avrà un peso quello espresso dal prof. di Religione cattolica o dell'attività alternativa. Nel PTOF di ogni istituzione scolastica saranno riportati i criteri generali per la non ammissione stabiliti nel Collegio docenti: la nota del Miur del 10/10/2017 precisa che la decisione di non ammissione sarà deliberata a maggioranza (nella primaria è richiesta l'unanimità).

GRAVIDANZA DIFFICILE

Il periodo di astensione dal lavoro per gravidenza difficile è considerata assenza per malattia e quindi la lavoratrice deve astenersi da qualsiasi attività onerosa che possa compromettere la salute sua e quella del nascituro. Il periodo di astensione obbligatoria normale non esclude altre attività in quanto collegato alla normale evoluzione della gestazione. A tal proposito la Corte dei Conti del Trentino Alto Adige con sentenza n.3416 del 21/4/2008 ha condannato una lavoratrice in interdizione per gravidanza difficile a risarcire l'amministrazione della retribuzione percepita in tale periodo durante il quale anziché curarsi aveva frequentato un corso universitario per conseguire i 24 crediti formativi necessari per la partecipazione ai concorsi a cattedre

MATERNITÀ A RISCHIO E PERIODO DI PROVA

Una docente di ruolo dal settembre 2017 ha raggiunto i 180 giorni di servizio per il superamento del periodo di prova ma non ha ancora svolto le 50 ore di attività formative. Dato che dal 1° maggio è in interdizione dal servizio per gravidanza a rischio, potrebbe incorrere nel pericolo di rinviare di un anno il superamento del periodo di prova. L'USR Emilia Romagna le viene incontro perché sostiene che *"limitatamente ai casi di astensione obbligatoria per maternità e ai fini del completamento delle 50 ore di formazione obbligatoria, ritiene possano essere compensate anche le attività formative attivate dalla scuola o da reti di scuole riconosciute qualificanti dal Dirigente scolastico"*.

SUPPLENZE - AGGIORNAMENTO GRADUATORIE DI ISTITUTO

Gli aspiranti, che hanno conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili o di abilitazione oltre il termine del 24 /6/17 ed entro il 1/2/18 devono dichiararlo rispettivamente con il modello A5 e A3 entro il 4 giugno 2018. Per il mod.A5 attraverso istanza on-line e il mod.A3 tramite raccomandata A/R o Pec o consegnato a mano. Per la scelta delle sedi attraverso il mod.B in modalità telematica il periodo di presentazione: tra il 7 ed entro il 27 giugno 2018. Altre informazioni in sindacato.

SUPPLENZE

Al supplente che sostituisce il titolare di cattedra che si assenta per più di un periodo si deve riconoscere la proroga dell'incarico per garantire la continuità didattica: lo stabilisce il comma 4 dell'art.7 del D.M.137/2007. Così se il titolare usufruisce di più permessi per motivi diversi o se far i due periodi di assenza è compreso il giorno libero o un giorno festivo, il contatto del supplente deve partire dal giorno immediatamente successivo a quello della fine del primo permesso. Così ad

SNALS LECCO COMUNICA

esempio nel caso in cui il titolare si assenta il venerdì per malattia e riprende l'assenza il lunedì per motivi di famiglia, il supplente ha diritto di essere nominato dal sabato comprendendo quindi anche la domenica.

GITE SCOLASTICHE O D'ISTRUZIONE

Come ormai noto il docente che accompagna gli allievi nei viaggi di istruzione è considerato regolarmente in servizio con tutti i doveri che ne discendono. Detto incarico comporta quindi l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle dei compiti regolata dalle norme in vigore che limitano la responsabilità patrimoniale del personale incaricato ai soli casi di dolo e colpa grave.

Una vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell'incolumità degli alunni, ma anche del patrimonio artistico nei cui confronti troppo spesso vengono lamentati danni, anche gravi, a causa dell'irrazionale e riprovevole comportamento dei singoli alunni o di loro gruppi. Ricordiamo inoltre che l'indennità di missione è stata soppressa ma resta il fatto che nella funzione di accompagnatore il giorno festivo sia compreso nel viaggio e quindi il docente ha diritto a recuperare la giornata festiva passata in viaggio di istruzione. Comunque sia l'entità economica dei giorni impegnati che il recupero del giorno festivo dovrebbero essere inseriti nella contrattazione di istituto.

ENTITA' DEGLI AUMENTI ... ANCORA INCERTA

In linea generale l'aumento per i dipendenti scolastici sarà in media di 55 euro per tutti. Il pagamento degli arretrati relativi al nuovo CCNL 2016/18 saranno pagati probabilmente entro maggio.

L'indicazione vaga ha lasciato nell'incertezza i dipendenti che al momento possono solo fare affidamento sulle varie tabelle di calcolo, molte delle quali però si riferiscono al periodo fino a marzo 2018, quando si pensava che tale somma sarebbe stata accreditata. Ma sembra che dietro l'angolo possa esserci **una brutta novità**: infatti dal 1° gennaio 2019 lo stipendio potrebbe abbassarsi nuovamente. Infatti il meccanismo che prevede un incremento generalizzato del 3,5%, aveva garantito l'aumento di 85 euro lordi mensili solo a chi percepisce stipendi alti, tra i quali non rientra sicuramente il personale della scuola. Così si è introdotto il suddetto "elemento perequativo". Ora le risorse "mancanti" sono state stanziare per il solo 2018. Pertanto, se nella prossima legge di Bilancio tali risorse non dovessero essere stanziare, gli stipendi si abbasserebbero nuovamente. Così può succedere che i docenti in servizio più giovani potrebbero perdere, nel 2019, intorno a 20 euro al mese, pari al 25% circa dell'aumento ottenuto nel 2018.

I sindacati di fronte a questa prospettiva si stanno già mobilitando con la richiesta nel prossimo Contratto collettivo di stabilizzare gli aumenti di quest'anno.

RSU e COLLEGIALITÀ

Non può richiedere un'assemblea sul posto di lavoro un singolo rappresentante delle RSU. Il diritto a indire assemblee può essere esercitato dalle RSU collegialmente. Nel caso in cui le RSU non siano dotate di un regolamento interno, valgono le disposizioni generali che regolano il funzionamento degli organi collegiali (*Corte di Cassazione sent. pubblicata l'8/2/2018 n.3095*)

PAGAMENTO ORE ECCEDENTI IN ESTATE

Secondo la pronuncia del Ministero dell'Economia (n.32509/2016) le ore eccedenti non devono essere retribuite nei mesi di luglio e agosto con la sola eccezione delle cattedre già costituite contrattualmente con un numero di ore superiore a 18. Il Tribunale di Bologna (sent. 205 del 18 /4/2018) ha invece stabilito che le ore disponibili in organico di diritto assegnati ai docenti interni, che non rientrano nel novero dei posti disponibili ai fini del conferimento degli incarichi dei posti da parte degli Uffici scolastici, siano attribuibili anche d'estate. Insomma ancora una volta le contraddizioni tra Ministeri e Tribunali rendono la vita del diritto scolastico incerto e confuso.

SNALS LECCO COMUNICA

ASSENZA ALLA VISITA FISCALE PER VALIDI MOTIVI

Il giudice del Tribunale di Bologna ha stabilito che la sanzione per assenza alla visita fiscale non è applicabile nei casi in cui il dipendente si sia assentato per validi motivi.

Ad un pubblico dipendente, assente dal lavoro per malattia, l'amministrazione aveva operato la trattenuta economica perché non è stato trovato in casa durante la visita fiscale. Dopo aver giustificato l'assenza per il valido motivo di essere stato convocato dall'ambulatorio presso cui era in cura, il giudice ha ritenuto illegittima la trattenuta anche perché lo stesso dipendente non aveva avuto il tempo di avvertire l'amministrazione.

BULLISMO FUORI DALLA SCUOLA

Il Miur può essere condannato direttamente a risarcire un danno subito da un ragazzo anche se avviene all'esterno dell'edificio scolastico se l'evento che lo ha causato è conseguenza di una situazione creatasi all'interno della scuola.

Un ragazzo viene pestato fuori dalla scuola e il Miur è chiamato a risarcire la famiglia con 12.000 euro perché viene accertato che *“per mesi, durante le lezioni il corpo docente non ha tutelato il giovane, evitando che il bullo lo dileggiasse, umiliandolo e minacciandolo di morte. La sottovalutazione delle aggressioni da parte del preside dell'istituto e dei suoi insegnanti rappresenta un caso di culpa in vigilando”*. Quindi il pestaggio è stato "preparato" a scuola e le condizioni per il suo verificarsi sono state implicitamente favorite dall'assenza di provvedimenti del Dirigente (*“culpa in organizzando”*) e degli insegnanti o altro personale (*“culpa in vigilando”*), finalizzati a tutelare il giovane.

È questo uno dei tanti episodi che invita a riflettere sulla necessità di una presenza attiva del personale scolastico che separi l'episodio dannoso da condizioni pregresse, attraverso le segnalazioni obbligatorie (art 331 CPP), necessarie per l'attivazione delle decisioni conseguenti.

Ricordiamo infine che è necessario sempre dimostrare di aver adottato, in via preventiva tutte le misure organizzative o disciplinari idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose.

SNALS SEDE DI LECCO

ORARIO DI APERTURA UFFICI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

dalle **10,00** alle **12,30** **PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO** e dalle ore **16,30** alle ore **18,30**

MARTEDÌ E GIOVEDÌ CONSULENZA / ASSISTENZA

CONSULENZA SCUOLA INFANZIA / PRIMARIA / SECONDARIA / PERSONALE ATA

CONSULENZA PENSIONI

CONSULENZA FISCALE

FONDO ESPERO:

CONSULENZA LEGALE E PATRONALE: l'Avvocato riceve presso lo SNALS **PREVIO APPUNTAMENTO** per consulenza legale gratuita anche in materie extrascolastiche di diritto civile.

TESSERAMENTO SNALS-ConfSal

L'adesione al sindacato del personale di ruolo in servizio nella provincia avviene esclusivamente mediante sottoscrizione di delega. L'iscrizione per contanti è ammessa per i supplenti temporanei, per aspiranti a supplenze e per il personale di ruolo in servizio in altra provincia e, eccezionalmente, per i pensionati.

Tale iscrizione è valida 12 mesi dalla data di adesione. Per le quote per l'iscrizione in contanti chiedere in Sindacato. Il versamento della quota può effettuarsi presso la sede sindacale **SNALS** di Lecco. **Agli iscritti in regola con il tesseramento, per contanti e/o per delega, è rinnovata l'assicurazione di RC e infortuni.**

La collaborazione è aperta a tutti. Si dichiara che i dati personali vengono utilizzati esclusivamente per scopi statutari.

**Il Segretario Provinciale
Prof. Roberto Colella**